



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

Provvedimento n. 489 del 09 APR. 2020

**Oggetto:** Piano stralcio 2019-POA\_PA094 Castronovo di Sicilia (PA): “Consolidamento della zona di costone roccioso sovrastante l'intervento di somma urgenza eseguito nel tratto in corrispondenza della via Piedimonte - Completamento”  
**CUP: J63H19001040001 – CIG: 81411999F0**  
**Provvedimento di esclusione – CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.**

Il sottoscritto Dott. Fausto Alfonso, n.q. di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto,

- Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);
- Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Visto** il Decreto a contrarre n. 1878 del 13.12.2019 con il quale è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui all'intervento **POA\_PA094 Castronovo di Sicilia**, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lettera sss) e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art. 95 del Codice;
- Visti** il bando, i modelli e gli avvisi di gara approvati con il suddetto Decreto Commissariale n. 1878/2019;
- Visto** il verbale di gara n. 3 relativo alla seduta pubblica del 01.04.2020, recante la proposta di esclusione del concorrente **CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.** per la seguente motivazione:  
*“Il Servizio, all'esito della verifica della correttezza formale e della regolarità della documentazione amministrativa presentata, nonché la sussistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dal Bando di gara, **propone l'esclusione** dell'O.E. **CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.** ai sensi dell'art 80 Dlgs n. 50/16, comma 5 lett m, )a mente del quale le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che “...si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. Nel caso di specie, si è rinvenuto nella Busta "A" dell'o.e. CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. il PASSOE della ROGU COSTRUZIONI SRL, anch'essa partecipante alla gara. Tale circostanza integra elemento univoco a comprova della riconducibilità dell'o.e. ROGU COSTRUZIONI SRL ad un unico ed unitario centro organizzativo nonché decisionale, che ha predisposto la documentazione di gara di entrambi i concorrenti. Pertanto, sussiste quella situazione di controllo e collegamento di cui all'art 2359 cc che impone l'esclusione della CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. L'operatore economico CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. viene escluso altresì per falsa dichiarazione ai sensi dell'art 80 Dlgs 50/16 comma 5 lett f bis) atteso che nel modello 2) ha dichiarato espressamente di non trovarsi rispetto ad un altro concorrente partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ha dichiarato altresì “di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 cc rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente”. Tali dichiarazioni risultano non veritiere alla luce*



- del fatto che nella sua busta A è stato rinvenuto un documento di gara afferente alla domanda di partecipazione di altro concorrente”;*
- Visto** il provvedimento di esclusione n. 362 del 02.04.2020, trasmesso via pec all’O.E. CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.;
- Vista** la documentazione prodotta dall’O.E. CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. a seguito del provvedimento di esclusione n. 362 del 02.04.2020;
- Visto** il verbale di gara n. 4 relativo alla seduta pubblica del 08.04.2020, recante la conferma della proposta di esclusione del concorrente **CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L** per la seguente motivazione: *“Il servizio, preso atto delle giustificazioni trasmesse dalle imprese ROGU COSTRUZIONI S.R.L. ed CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L., volto a dimostrare che la presenza del PASSOE dell’impresa ROGU COSTRUZIONI S.R.L. nella busta relativa alla documentazione dell’impresa CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. sia da imputare ad un errore in cui è incorsa l’agenzia cui entrambi tali operatori avevano conferito incarico di predisporre le domande di partecipazione e le offerte da presentare in gara, conferma comunque la proposta di esclusione di entrambi gli operatori, sulla scorta della seguente, motivazione. In particolare, il comportamento tenuto dai due concorrenti ha comunque violato il principio di segretezza delle offerte. Non può infatti revocarsi in dubbio che il conferimento ad un soggetto terzo dell’incarico di curare tutte le fasi della presentazione delle offerte da parte di un partecipante alla gara, senza aver prima adottato particolari controlli e garanzie sul suo operato (quali avrebbero potuto essere, a mero titolo d’esempio, la previsione di vincoli di esclusiva o l’assunzione di specifici protocolli operativi di professionalità) è condotta pienamente idonea - alla pari di qualsiasi forma di esternalizzazione - a pregiudicare il rispetto del principio di segretezza ed indipendenza delle offerte, di fatto consegnate ad un terzo (cfr. in termini, Consiglio di Stato sez. V, 19/11/2018, n.6538)”*.
- Rilevata** la necessità, nell’esercizio della propria funzione di coordinamento e controllo di cui al § 5.1 delle citate Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, di prendere atto di quanto deciso dal Servizio verifica documentazione amministrativa nel corso della seduta pubblica del 08.04.2020 in merito all’esclusione del concorrente **CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.** e di adottare le decisioni conseguenti;

**Tutto ciò visto e rilevato**, ratifica e dispone l’esclusione del concorrente **CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.** decisa nel corso della seduta pubblica del 08.04.2020.

Il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui rispettivamente all’art. 29 ed all’art. 76 comma 5 del Codice, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), nonché notificato al concorrente escluso a mezzo piattaforma telematica.

#### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Dott. Fausto Alfonso)

